

## **PATTO DI COLLABORAZIONE**

### **Cura e gestione condivisa dell'area esterna di pertinenza**

#### **dell'immobile sito in corso Regina Margherita 47 D**

##### **PREMESSO CHE:**

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
3. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n.391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
4. in data 22 dicembre 2023, con email acquisita dalla Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana con protocollo n. 12 del 3 gennaio 2024, conservata agli atti, il gruppo informale composto dai seguenti soggetti civici: Ugo Zamburru, Max Casacci, Elisa Turro, Rosa Lupano e Loredana Sancin, ha presentato una proposta di governo condiviso;
5. il gruppo informale di soggetti civici ha individuato nell'immobile di corso Regina Margherita 47 D il luogo in cui intraprendere un'esperienza nel campo culturale e di promozione sociale nell'interesse generale della comunità tutta. La comunità, nel suo complesso, è ispirata ai principi dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo e dell'ecologia ed individua nella socialità e nelle forme di aggregazione culturale uno strumento alla base dell'essere comunità, al di fuori delle logiche del profitto e del mercato;
6. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 23 gennaio 2024, ha valutato positivamente la proposta in quanto aderente ai principi fondamentali del Regolamento Beni Comuni della Città, dell'antifascismo, antisessismo e antirazzismo e basata su valori quali l'inclusione sociale, la lotta alla marginalità, la cittadinanza attiva e la non violenza.
7. il Tavolo Tecnico ha individuato la Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni, Rigenerazione Urbana, come soggetto a cui affidare il coordinamento della fase di co-progettazione disposta dalla Giunta Comunale, coadiuvata dalle Divisioni competenti in materia di patrimonio, cultura e politiche giovanili.
8. a seguito della pubblicazione sul sito web della proposta di collaborazione e della valutazione del Tavolo Tecnico, con Deliberazione del Giunta Comunale del 30 gennaio 2024, n. mecc. 33, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa;
9. all'esito di una prima fase di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet, è emersa l'esigenza di dare continuità alle numerose attività, per le quali è stata coinvolta la dirigenza scolastica del Nido Il giardino delle fiabe e gli abitanti

del quartiere, limitando le attività allo spazio esterno e in attesa della perizia tecnica sullo stato dell'immobile;

10. il contenuto del Patto prevede pertanto, nella sua redazione finale, la realizzazione di un intervento circoscritto al solo spazio esterno, al fine di dare continuità alle attività con l'asilo e con il quartiere, con l'obiettivo di mantenere l'aggregazione socio culturale, educativa rivolta sia all'infanzia e alle famiglie sia all'utenza adulta, attività che consentono un uso positivo del quartiere e aumentano la percezione di sicurezza e consentono di facilitare e implementare la collaborazione fra le reti formali e informali del territorio. L'uso della struttura edilizia (il fabbricato) dell'immobile rimane interdetto fino alla conclusione degli approfondimenti tecnici sulla sicurezza del medesimo.
11. La sottoscrizione del patto avente ad oggetto l'area esterna dello stabile di Corso Regina 47/d costituisce un primo esito della fase di co-progettazione ed ha carattere di autonomia rispetto al percorso complessivo di cui alla proposta presentata ed il cui esito è soggetto alle clausola sospensiva relativa alle perizie tecniche in corso.
12. Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta.
13. Con Deliberazione del 12 marzo 2024, n. mecc. 121 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.
14. Il gruppo informale ha individuato come portavoce Ugo Zamburru - nato a Torino il 17/10/1954 - CF ZMBGUO54R17L219W

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Gianfranco Presutti, Dirigente della Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni, Rigenerazione Urbana, (██████████ #016/10001), il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto all'articolo 61 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino (in seguito: Città);

E

Ugo Zamuburru, n. ██████████, quale portavoce del gruppo informale di soggetti civici: (In seguito: Soggetti Civici)

Massimiliano Casacci, n. ██████████, CF ██████████

Rosa Lupano, n. ██████████, CF ██████████

Loredana Sancin, n. ██████████, CF ██████████

Elisa Turro, n. ██████████, CF ██████████

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

## SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente Patto di Collaborazione ha ad oggetto lo spazio esterno di pertinenza dell'immobile di corso Regina Margherita 47 D, come definito nella planimetria allegata, accessibile unicamente da corso Regina Margherita 47 A e da via Balbo 7 A.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del Patto sono:
  - a. dare continuità e stabilità alle numerose attività in corso con la comunità di riferimento
  - b. mantenere l'aggregazione socio culturale, educativa rivolta sia all'infanzia e alle famiglie sia all'utenza adulta
  - c. promuovere un uso positivo degli spazi da parte del quartiere
  - d. aumentare la percezione di sicurezza
  - e. facilitare e implementare la collaborazione fra le reti formali e informali del territorio
4. Le azioni e gli interventi previsti sono:
  - a. cura e animazione dello spazio, anche con il contributo dei cittadini e con l'eventuale coinvolgimento di altre realtà del territorio;
  - b. utilizzo dell'area esterna in orario scolastico da parte del Nido Il giardino delle fiabe e delle scuole del territorio
  - c. apertura in giorni concordati, in orario extra scolastico, alle famiglie per attività dopo scuola
  - d. attività di aggregazione sociale aperta al quartiere
  - e. organizzazione di attività culturali e sportive

### Art. 2

#### RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
  - a. apertura dell'area esterna in orario scolastico per le attività del Nido Il giardino delle fiabe
  - b. apertura dell'area esterna per le attività dopo scuola rivolte alle famiglie
  - c. animazione, monitoraggio dello spazio e segnalazione alla Città per eventuali manutenzioni necessarie
  - d. organizzazione di momenti di socialità e attività culturali e sportive rivolte al quartiere
  - e. realizzazione di iniziative pubbliche per l'animazione degli spazi organizzate dai soggetti civici e iniziative realizzate da cittadine e cittadini e soggetti sociali

- f. cura, pulizia e manutenzione dell'area
  - g. eventuale allargamento, tramite le suddette azioni, della partecipazione al Patto di collaborazione e coordinamento della rete di realtà formali e informali che intenda contribuire alla gestione dello spazio.
  - h. segnalazione e interdizione di spazi non oggetto del patto.
3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:
- Attività, interventi, beni strumentali e di consumo:
    - fornitura in comodato d'uso gratuito di attrezzature e beni di consumo presenti nell'Attrezzoteca costituita nell'ambito del progetto Co-City e gestita dalle Case del Quartiere
  - Eventuale affiancamento di dipendenti comunali e altro personale;
  - Esenzioni e agevolazioni:
    - esclusione dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 391 per le attività svolte nell'ambito del Patto che richiedono l'occupazione di suolo pubblico
  - Attività di comunicazione e informazione:
    - informazione alla cittadinanza sull'attività e sui contenuti del Patto;
    - creazione di un canale di comunicazione con i sottoscrittori del Patto, per diffondere le opportunità offerte dai canali informativi della Città relativamente alle iniziative e ai servizi attivi nell'area.
4. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

### **Art. 3**

#### **RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4, con riferimento particolare a quanto previsto dal punto all'art. 2 punto 2 comma h).
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 5.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
  - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;

- b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
  - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. I Soggetti civici individuano nella persona di Michele Raffaele il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
  6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
  7. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

#### **Art. 4**

#### **INTERVENTI E OPERE SUL BENE**

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall' art 9, commi 3 e 4 del Regolamento.
2. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.
3. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.
4. Le acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

#### **Art. 5**

#### **PUBBLICITÀ DEL PATTO**

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito [www.comune.torino.it/benicomuni](http://www.comune.torino.it/benicomuni) al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento

#### **Art. 6**

#### **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni progettuali previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
  - a. Gruppo di lavoro coordinato dai soggetti civici e composto dai soggetti civici firmatari, un/a rappresentante della Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana, un/una rappresentante delle Attività Culturali, un/una rappresentante di Divisione Educativa e il Servizio Giovani e Pari Opportunità del Dipartimento Servizi Educativi. un/una rappresentante della Circoscrizione 7, un/una rappresentante del Consorzio Torino Infanzia,

rappresentanti di ulteriori soggetti che aderiranno in futuro al patto ed eventuali altri Servizi della Città il cui contributo si rendesse necessario, quale strumento di coordinamento progettuale, organizzativo, gestionale, e di monitoraggio e valutazione delle azioni previste dal patto e dei percorsi di progettazione partecipata. Il gruppo si riunirà con cadenza almeno semestrale. Il Gruppo di lavoro valuterà inoltre le richieste di adesione al Patto da parte di altri soggetti interessati;

- b. incontri periodici di monitoraggio e di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati con cadenza trimestrale, o su richiesta delle parti;
- c. report semestrali/annuali di monitoraggio e valutazione realizzati dal Gruppo di lavoro.

#### **Art. 7**

##### **DURATA E SCADENZA DEL PATTO**

1. Il Patto ha una durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, in quanto si prevede di proseguire con la co-progettazione, al fine di stipulare un Patto di collaborazione che sia comprensivo dei locali dell'immobile di corso Regina Margherita 47 D e dell'area esterna oggetto del presente Patto..
2. I Soggetti civici ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **Art. 8**

##### **RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI**

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 9**

##### **TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

#### **Art. 101**

##### **SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO**

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro

in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### Art. 11

#### DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

#### Art. 12

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 15 marzo 2024

Per i Soggetti civici

The block contains three handwritten signatures in blue ink, stacked vertically. The top signature is the most prominent and appears to be a stylized name. Below it are two more signatures, one of which is partially obscured by the one above.

Per la Città

A single handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, representing the City of Torino.

Allegati

- Planimetria
- Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività

